



RLS NEWS

Luglio 2009



SOMMARIO :

Modifiche al T.U.: mancano pochi giorni.	<u>1</u>
Accordo INAIL- ASSOFOND per la sicurezza nelle fonderie.	<u>2</u>
La legge comunitaria 2008 modifica il D.Lgs.81/08	<u>3</u>
Amianto:legittimo il rifiuto alla prestazione lavorativa pericolosa	<u>3</u>
La nuova prevenzione: punire chi si infortuna.	<u>4</u>
Danno biologico: rivalutato il valore risarcitorio	<u>4</u>
Sicurezza dei macchinari:risponde anche il consulente.	<u>5</u>
CISL-UIL firmano un accordo con CONFAPI senza la CGIL.	<u>6</u>

Eventi, convegni e... 6

Stampato in proprio in
Via L. Settembrini, 6 – Verona
www.cgilverona.it

 045 . 8674669



MODIFICHE AL T.U.: MANCANO POCI GIORNI

Il testo correttivo del D.Lgs.81/08 sarà portato al Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009.

Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha anticipato che Palazzo Chigi varerà con due settimane di anticipo sulla scadenza della delega (16 agosto 2009) la nuova disciplina per la tutela della salute dei lavoratori.



Dalle reiterate dichiarazioni del Ministro Sacconi e dagli atti ufficiali del Governo si evince che si tratta di una vera e propria controriforma, basti citare il tema della responsabilità dei datori di lavoro.

Anche se nel provvedimento sembrano essere state accolte alcune delle osservazioni formulate da Regioni, parti sociali e opposizione, come sulla cosiddetta norma-salvamanager, la Cgil giudica inaccettabile il comportamento del Governo, per di più in un momento in cui il Paese vive una crisi occupazionale profonda, molte fabbriche sono chiuse o in cassa integrazione ed i dati degli incidenti mortali rimangono a livelli intollerabilmente elevati.

Secondo una prima disamina del testo la responsabilità del datore di lavoro sarà limitata – come chiarisce la relazione di accompagnamento al correttivo – «a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente».

La data "certa" del documento di valutazione dei rischi sarà assicurata poi dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

La valutazione dello stress lavoro-correlato (pur essendo in vigore già dal 15 maggio 2009) dovrà essere effettuata secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva del Lavoro «entro e non oltre il 31 dicembre 2009». Dovranno altresì essere presi in esame i rischi connessi ai contratti atipici eventualmente adottati nell'azienda. Viene meno il divieto delle visite preassuntive.

SEGUE →

Sono state ritoccate, inoltre, alcune parti del D.Lgs.81/08 per le quali si erano palesate difficoltà applicative. Per esempio la norma che equipara il volontario al lavoratore subordinato, senza considerarne le peculiarità e penalizzando le associazioni di settore.

Tra le direttrici seguite nella riscrittura del Testo Unico c'è il "potenziamento" degli organismi paritetici che, tra le altre cose, avranno il compito di verificare l'adozione in azienda dei modelli di organizzazione rilasciando una "certificazione" della quale gli organi di vigilanza dovranno tener conto (nel senso che dovranno dirigersi nelle ispezioni soprattutto verso le realtà sprovviste del via libera delle parti sociali).



Il correttivo rivisita infine le sanzioni proporzionandole al rischio di impresa e ai compiti effettivamente svolti dai diversi soggetti, mentre scatteranno sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale. Confermato il solo arresto (senza l'ammenda in alternativa) in due ipotesi: per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività; e per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.

Più in generale l'arresto è mantenuto agli attuali livelli, mentre le ammende sono state incrementate rispetto al D.Lgs.626/94 in base all'indice Istat, in modo da renderle tendenzialmente pari alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto.



Ricordiamo che il Testo del Governo aveva registrato il parere negativo della Conferenza delle Regioni, ed opposizioni significative nel Parlamento, nei luoghi di lavoro e tra eminenti personalità del mondo accademico.

La consultazione delle parti sociali si è risolta in una riunione di circa due ore nella quale si sono espresse, su un testo così corposo, diciotto tra associazioni imprenditoriali e sindacali.

Il Governo ha provocato un aspro conflitto istituzionale con le Regioni che da più di un anno hanno più volte richiesto la costituzione del Comitato istituzionale Stato-Regioni espressamente normato

dall'articolo 5 del Decreto 81/08.

Sulla base di questo inconcepibile comportamento le Regioni sono state costrette a dichiarare la loro indisponibilità a partecipare alle previste riunioni del Comitato Consultivo che prevede la presenza delle parti sociali.

La pervicace volontà del Governo di abbassare le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici e di scardinare l'intero impianto sanzionatorio continuerà a trovare la più netta contrarietà della Cgil.

ACCORDO INAIL- ASSOFOND PER LA SICUREZZA NELLE FONDERIE



L'INAIL e Assofond, l'Associazione di rappresentanza delle fonderie italiane, hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere nelle fonderie nuove strategie a favore della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'accordo stipulato si propone di favorire la sperimentazione e la realizzazione di soluzioni pratiche - su base tecnico/scientifica - per l'avvio di azioni di riduzione degli infortuni nelle fonderie italiane.

L'intesa vuole innescare, attraverso iniziative progettuali, nuovi ed efficaci meccanismi "virtuosi" direttamente a partire dal mondo delle imprese.

Riferimento: [Accordo INAIL-Assofond 2/7/2009](#)

LA LEGGE COMUNITARIA 2008 MODIFICA IL D.LGS.81/08

Dal 29 luglio 2009 sono entrate in vigore le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee contenute nella legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008 - il cui testo è pubblicato sul S.O. n.110 alla G.U.n.161 del 14 u.s.

Segnaliamo in particolare l'articolo 39 che interviene in materia di sicurezza nei cantieri e ottempera alla sentenza con cui la Corte di giustizia europea il 25 luglio 2008 (C-504/06) ci ha condannato per non aver correttamente trasposto, nel diritto nazionale, i contenuti della direttiva 92/57/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, contenente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, l'Italia ha subordinato la designazione dei coordinatori nei richiamati cantieri alla condizione dei 200 uomini-giorno, non prevedendola invece, così come indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva n. 92/57/CEE, in tutti i casi in cui sono presenti in cantiere più imprese.

L'articolo 39 della legge comunitaria 2008 va, pertanto, a modificare il cosiddetto Testo Unico (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che detta norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha sostituito il decreto legislativo 14 agosto 1996, che prevedeva, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, l'obbligo di designare coordinatori nei cantieri.

La modifica interessa gli articoli 90 e 91 del D.lgs.81/2008 che disciplinano l'obbligo del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.

Il comma 3 dell'articolo 90, in particolare, sancisce l'obbligo del committente, in caso di presenza anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere, di designare contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione il coordinatore per la progettazione. Il comma 11 dello stesso articolo 90 prevedeva che tale disposizione non si applicasse ai lavori non soggetti a permesso di costruire.

La Corte di giustizia ha ritenuto che anche la nuova normativa introdotta con il D.lgs.81/2008, introducendo la deroga all'obbligo di designare coordinatori, contrasti con le norme europee.

L'articolo 39 della legge Comunitaria 2009 consente la deroga per i soli lavori privati, non soggetti a permesso di costruire, purché di importo inferiore a 100.000 euro. In caso di esonero, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono, inoltre, svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori fra i cui obblighi rientra, ora, anche tale compito.

AMIANTO: LEGITTIMO IL RIFIUTO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PERICOLOSA

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta per stabilire che il lavoratore può astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione può arrecare pregiudizio alla sua salute qualora il datore di lavoro non adotta tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica.

Il richiamo all'art. 2087 del Codice Civile è d'obbligo dal momento che sanziona "l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico".

Pertanto la Cassazione afferma che *"nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cc, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr. Cass. 18 maggio 2006 n. 11664)".*

Riferimento: [Cassazione, Sentenza 25/6/2009, n. 14948](#)



LA NUOVA PREVENZIONE: PUNIRE CHI SI INFORTUNA

Mentre il Governo si appresta a varare il decreto correttivo che stravolge il Testo Unico (che cancellerà, tra le altre cose, la responsabilità dei dirigenti aziendali rispetto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ridurrà le sanzioni per le imprese che violano le norme di sicurezza) c'è chi anticipa le norme scaricando invece le responsabilità dell'eventuale infortunio o malattia professionale unicamente sul lavoratore a causa sempre di un suo supposto maldestro gesto o comportamento.



La Sirti da vera azienda leader ha infatti deciso di anticipare tutti inviando una contestazione disciplinare a un lavoratore pugliese perché nella sua attività lavorativa "indietreggiando inciampava in un gradino e si provocava un infortunio grave", aggiungendo che l'infortunio si è verificato solo perché c'è stato un incauto comportamento del lavoratore stesso.

Si potrebbe sorridere a una tale lettera di contestazione che non ha nessun legittimo fondamento ma purtroppo rappresenta quanto potrebbe succedere in tutte le imprese dopo l'emanazione del decreto.

La Sirti, Confindustria ed il Governo tentano di intimidire i lavoratori, con il ricatto dei provvedimenti disciplinari, così da non far denunciare gli infortuni che scompariranno come per incanto diventando assenze per malattia e così permettendo alle aziende anche di risparmiare sul premio assicurativo dell'Inail.

La Fiom CGIL fa sapere che contrasterà con il conflitto e le azioni legali tali atteggiamenti delle imprese e del Governo a partire dalla Sirti: sostenendo lo sciopero di lunedì 13 luglio 2009 dei lavoratori dei centri della Puglia e della Basilicata e chiedendo l'immediato ritiro delle contestazioni disciplinari stesse, senza il quale si procederà all'attivazione dell'azione legale a tutela del lavoratore e dei diritti collettivi.



DANNO BIOLOGICO : RIVALUTATO IL VALORE RISARCITORIO

L'INAIL spiega che il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 ha disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007. Tale aumento, rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico per il quale la stessa Legge welfare rinvia all'introduzione da parte del legislatore di un meccanismo automatico di adeguamento. L'aumento quindi riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'INAIL. Pertanto, per quanto riguarda i ratei di rendita, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda, invece, gli indennizzi in capitale, l'incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2008. Per gli accertamenti provvisori, l'incremento non si applica agli importi erogati precedentemente al 1° gennaio 2008, bensì all'eventuale importo erogato - a seguito di provvedimento emanato a decorrere dalla predetta data - a conclusione dell'accertamento definitivo. Nell'ipotesi di accertamenti provvisori effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'incremento si applica, in ogni caso, a seguito di accertamento definitivo. Ovviamente nei casi di revisione e aggravamento, l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2008. Le fattispecie regolate dalle nuove disposizioni saranno gestite tramite procedura automatica per la quale si sta provvedendo alle necessarie implementazioni.

Riferimento: INAIL, Circolare n. 37 del 7 luglio 2009.

SICUREZZA DEI MACCHINARI : NE RISPONDE ANCHE IL CONSULENTE

Il consulente esterno è responsabile se omette di avvisare il datore di lavoro di problemi sui macchinari esistenti nella società, anche in mancanza di una relazione sui rischi del datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso in cui il datore di lavoro si avvalga di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione in materia di infortuni sul lavoro.

La peculiarità della sentenza impugnata si evidenzia in quanto ha affermato che, anche laddove la società committente non abbia adempiuto al proprio onere di redigere la relazione sulla sicurezza con la valutazione dei rischi, sussiste l'ipotesi di concorso di colpa per i danni cagionati al lavoratore, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, in capo al consulente aziendale qualora questi abbia omissso di segnalare i rischi connessi all'uso di macchinari alla società committente, la quale, precedentemente all'infortunio, gli aveva commissionato l'incarico di redigere la valutazione dei rischi con riferimento ai suddetti macchinari esistenti in azienda.

La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione afferisce ad un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore in occasione dell'utilizzo di una cesoia.

Il lavoratore in questione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pordenone la società datrice di lavoro e il capo reparto al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente all'infortunio occorsogli in relazione al quale l'INAIL gli aveva già liquidato una rendita.

La società datrice convenuta chiamava in garanzia la società assicuratrice e la società di consulenza tecnica ed ecologica cui aveva, qualche mese prima dell'evento, commissionato uno studio e un'analisi preliminare della situazione aziendale, in riferimento all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, dal momento che tale società non aveva provveduto a segnalare la necessità di intervento sul macchinario, causa dell'infortunio.

Il giudice di I grado accoglieva il ricorso limitatamente alla richiesta di chiamata in garanzia della società assicuratrice.

In parziale riforma della sentenza di I grado, la Corte di Appello di Trieste, da un lato, accoglieva l'appello promosso dalla società datrice di lavoro, che aveva contestato il rigetto della domanda di garanzia presentata contro la società commissionaria della consulenza in merito alla sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro, e dall'altro, respingeva l'appello incidentale della resistente società commissionaria, che imputava al comportamento incauto del lavoratore un contributo alla determinazione dell'evento. Successivamente, la società commissionaria della consulenza promuoveva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del giudice di appello

La Corte di Cassazione accoglieva parzialmente il ricorso in merito al richiesto concorso di responsabilità del lavoratore rinviando alla Corte di Appello competente per il prosieguo del giudizio e confermava la condanna anche nei confronti della società commissionaria della consulenza ponendo in evidenza che "l'indagine svolta da quest'ultima era estesa a tutti i macchinari, compresa la cesoia cui era addetto l'infortunato, senza che per tale attrezzatura la suddetta società avesse mosso alcun appunto circa l'esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti".

Interessante, inoltre, è la parte motivazionale della sentenza laddove asserisce che la mancata redazione della relazione sulla sicurezza con l'annessa valutazione dei rischi, compito incombente sulla società datrice di lavoro, non può essere invocata come causa esimente della società di consulenza in quanto su questa pesa ugualmente l'obbligo di segnalare al committente la presenza di macchinari non conformi alla normativa di sicurezza (difatti si legge nella sentenza che *"non può avere alcuna incidenza, ai fini della responsabilità della società ricorrente per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che*

non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che tale compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che i suddetti ulteriori adempimenti, previsti dal denunciato D.Lgs. n. 626/1994, ora T.U. 81/2008, presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro").

Pertanto, dalla lettura di questa sentenza emerge una chiara conferma in merito alla responsabilità del consulente esterno, al quale viene comunque attribuito un profilo di colpa nel momento in cui il verificarsi di un infortunio possa essere oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe dovuto conoscere e segnalare, presumendosi che alla segnalazione medesima avesse fatto seguito l'adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione di pericolo medesima.

Riferimento: Cassazione penale, sentenza 26 giugno 2009, n. 15050

CISL E UIL FIRMANO UN ACCORDO CON CONFAPI SENZA LA CGIL

Nella serata del 22 luglio è stato firmato da Cisl, Uil (senza la CGIL) un accordo in materia di Salute e Sicurezza con Confapi.

Il percorso di confronto aveva visto una partenza unitaria, ed un buon avanzamento sui temi della rappresentanza; il negoziato è durato circa sei mesi, durante i quali la Cgil è sempre rimasta al tavolo avanzando le proprie proposte anche quando Cisl e Uil hanno presentato parti di piattaforma separata accolte da Confapi.

La Cgil ha provato a lavorare per recuperare i punti che riteneva centrali ma il deterioramento via via crescente dei rapporti unitari e della situazione politica generale hanno visto poi un irrigidimento delle posizioni e alcuni significativi arretramenti.

Secondo la CGIL il punto maggiormente negativo dell'intesa, che rappresenta anche il nodo vero del negoziato, è la scelta di proliferazione di tanti "fondini" superando quindi il senso dell'art. 52 del decreto 81, cui si somma la scelta di veicolare le risorse per i RLST attraverso gli organismi paritetici.

Questo, sommato alla scelta di vincolare l'attività degli stessi RLST alle priorità definite in sede bilaterale, svuota la funzione di parte del rappresentante dei lavoratori.

Altra questione importante è inoltre il meccanismo, introdotto nell'articolato, che limita l'autonomia contrattuale delle federazioni sindacali di categoria e, attraverso l'istituzione della prima istanza obbligatoria di conciliazione delle controversie, limita i diritti di lavoratori e delegati, ancor più in vista della emananda revisione del processo del lavoro.

In relazione all'intesa stessa la CGIL effettuerà le opportune verifiche giuridiche di applicabilità, di cui renderà note le conclusioni alla ripresa delle attività dopo le ferie estive, convocando il Coordinamento Nazionale Salute e Sicurezza.

EVENTI: CONVEGNI, SEMINARI, RIUNIONI, CORSI, ECC.

Nessun evento in programma

Ulteriore materiale informativo in materia di salute e sicurezza e' reperibile sul sito della CGIL di VERONA:

<http://www.cgilverona.it/pagina.php?short=&Av=62&Bv=&active=Av&cat=62>